

ART. 4

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. All'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:

« Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino all'introduzione di una nuova normativa che istituisca la corresponsione di un « salario sociale » agli inoccupati e ai disoccupati da più di dodici mesi, in una misura non inferiore a 520 euro mensili, incrementata annualmente di una percentuale pari al tasso di inflazione reale: »

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per le politiche sociali è incrementato di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo transitorio ».

2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

4. 013. Alfonso Gianni, Valpiana.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (*Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento*). — 1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « fino al 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2005 ».

4. 01. Turco, Oliverio, Lolli, Boato, Bressa, Buglio.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (*Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento*). —

1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « fino al 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2004 ».

*** 4. 02.** Turco, Oliverio, Lolli, Buglio, Pistone.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (*Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento*). — 1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « fino al 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2004 ».

*** 4. 03.** Bindi, Burtone, Fioroni, Meduri, Mosella, Molinari, Leoni, Bressa, Boato.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (*Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento*). — 1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « fino al 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2003 ».

**** 4. 05.** Turco, Oliverio, Lolli, Pistone.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (*Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento*). — 1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « fino al 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2003 ».

**** 4. 06.** Bindi, Burtone, Fioroni, Meduri, Mosella, Molinari, Leoni, Bressa, Boato.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (*Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento*). — 1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « fino alla data del 31 dicembre 2002 » sono aggiunte le seguenti: « ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, fermi restando gli stanziamenti già previsti ».

4. 08. Boato, Bressa, Leoni, Pecoraro Scanio, Cento, Bulgarelli, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: « fino alla data del 31 dicembre 2002 » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004. »

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'importo previsto viene aumentato a partire dal 1° gennaio 2003 a 520 euro al mese. A tal fine il Fondo per le politiche sociali è incrementato di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ».

2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

4. 012. Alfonso Gianni, Valpiana.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: « fino alla data del 31 dicembre 2002 »

sono aggiunte le seguenti: « , ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004. »

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'importo previsto viene annualmente incrementato in una percentuale pari al tasso di inflazione reale. A tal fine il Fondo per le politiche sociali è incrementato di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ».

2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

4. 014. Alfonso Gianni, Valpiana.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: « fino alla data del 31 dicembre 2002 » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004. »

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per le politiche sociali è incrementato di 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ».

2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

4. 07. Battaglia, Turco, Leoni, Labate, Marone, Zanotti, Bolognesi, Amici, Boato, Bressa, Lolli.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento). — 1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « fino alla data del 31 dicembre 2002 » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004 ».

4. 09. Bindi, Burtone, Fioroni, Meduri, Mosella, Molinari, Bressa, Leoni.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento). — 1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « fino alla data del 31 dicembre 2002 » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, fermi restando gli stanziamenti già previsti ».

4. 010. Battaglia, Leoni, Turco, Labate, Amici, Zanotti, Bolognesi, Marone, Boato, Bressa, Lolli, Pistone.

Dopo articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Proroga dei termini in materia di incentivazione degli investimenti delle imprese marittime). — 1. Il termine per la presentazione delle domande volte ad ottenere le provvidenze di cui all'articolo 2 della legge 16 marzo 2001, n. 88, recante nuove disposizioni in materia di investimenti delle imprese marittime, è prorogato al 16 gennaio 2003.

2. L'utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 16 marzo 2001, n. 88, è conseguentemente prorogato al 31 dicembre 2003.

4. 011. Duca, Mazzarello, Leoni, Albonetti, Susini, Marone, De Luca, Amici, Bressa, Boato, Raffaldini.

ART. 6-bis.

(Disposizioni relative all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna).

Sopprimerlo.

6-bis. 1. Bressa, Leoni, Boato.

ART. 7.

(Proroga dei termini di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza).

Sopprimerlo.

7. 1. Parolo, Guido Dussin, Fontanini, Luciano Dussin.

ART. 7-bis.

(Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi in materia edilizia e di realizzazione di infrastrutture ed insediamenti produttivi).

Sopprimerlo.

* **7-bis. 1.** Lion, Boato.

Sopprimerlo.

* **7-bis. 5.** Realacci, Iannuzzi.

Sopprimere il comma 1.

7-bis. 2. Lion, Boato.

Sopprimere il comma 2.

* **7-bis. 3.** Lion, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Sopprimere il comma 2.

* **7-bis. 4.** Gambini, Leoni, Marone, Amici, Bressa.

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-ter. (*Anticipazione del termine previsto per l'adeguamento degli edifici scolastici agli interventi di sicurezza*). — 1. All'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, le parole: « 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

7-bis. 01. Boato, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

ART. 9.

(Disposizioni per la rideterminazione delle risorse da trasferire alle regioni per la copertura dei costi di servizio ferroviario di interesse regionale e locale).

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

9. 1. Raffaldini, Duca.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 30 giugno 2004.

9. 2. Raffaldini, Duca.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 31 marzo 2004.

9. 3. Raffaldini, Duca.

ART. 10.

(Proroga del termine di entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9).

Sopprimerlo.

10. 1. Raffaldini, Duca.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2003 con le seguenti: 28 febbraio 2003.

10. 2. Raffaldini, Duca.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2003 con le seguenti: 31 marzo 2003.

10. 3. Raffaldini, Duca.

ART. 10-bis.

(Proroga del termine per l'adozione del testo unico delle disposizioni in materia di tutela della minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

ART. 10-ter. — 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è prorogato al 30 giugno 2003.

2. Nell'attuazione della delega, il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione del testo vigente delle norme;

b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento logico-formale del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti del coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza sistematica della normativa, anche al fine di adeguare, semplificare ed omogeneizzare il linguaggio normativo;

d) riformulazione, nell'ambito del coordinamento, delle disposizioni in materia per esigenze di rinvio, di raccordo o per rendere esplicite modifiche avvenute in forma non testuale.

* **10-bis. 01.** Gambini, Leoni, Marone, Amici, Bressa.

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

ART. 10-ter. — 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è prorogato al 30 giugno 2003.

2. Nell'attuazione della delega, il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione del testo vigente delle norme;

b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento logico-formale del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti del coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza sistematica della normativa, anche al fine di adeguare, semplificare ed omogeneizzare il linguaggio normativo;

d) riformulazione, nell'ambito del coordinamento, delle disposizioni in materia per esigenze di rinvio, di raccordo o per rendere esplicite modifiche avvenute in forma non testuale.

* **10-bis. 02.** Boato.

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

ART. 10-ter. — 1. Il Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle norme in materia di attività idrotermali e delle acque minerali che raccolga, coordinandola, la normativa vigente.

2. L'emanazione del testo unico deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione del testo vigente delle norme;

b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento logico-formale del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti del coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza sistematica della normativa, anche al fine di adeguare, semplificare ed omogeneizzare il linguaggio normativo;

d) riformulazione, nell'ambito del coordinamento, delle disposizioni in materia per esigenze di rinvio, di raccordo o per rendere esplicite modifiche avvenute in forma non testuale.

10-bis. 03. Volontè, D'Alia.

ART. 11.

(Disposizioni in materia di definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex AGENSUD).

Sopprimerlo.

11. 1. Parolo, Guido Dussin, Fontanini, Luciano Dussin.

ART. 12.

(Disposizioni in materia di reclutamento di uditori giudiziari).

Sopprimerlo.

12. 1. Boato, Bressa, Leoni.

ART. 13-bis.

(Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia).

Sopprimerlo.

13-bis. 1. Zanella, Boato, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Sopprimere il comma 1.

13-bis. 2. Zanella, Boato, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Sopprimere il comma 2.

13-bis. 3. Zanella, Boato, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

ART. 13-*quater*.

(Proroga di un termine relativo all'attività di vendita e trasporto del gas naturale).

*Al comma 1, dell'articolo 13-*quater* sostituire le parole: all'articolo 18, comma 2, con le seguenti: all'articolo 21, comma 4.*

13-*quater*. 1. *(Testo riformulato nel corso della seduta).* Quartiani, Gambini.

ART. 13-*sexies*.

*Dopo l'articolo 13-*sexies*, aggiungere il seguente:*

ART. 13-*sexies*. 1. *(Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).* — 1. Il termine previsto dal comma 69 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è prorogato al 31 dicembre 2003.

13-*sexies*. 01. Patria, Saro, Romoli, Lenna.

ART. 13-*undecies*.

*Dopo l'articolo 13-*undecies*, aggiungere il seguente:*

ART. 13-*duodecies*. *(Proroga di termini concernenti il completamento della ricostruzione nel Belice).* — 1. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 10 agosto 2002, n. 166, è prorogato al 31 dicembre 2003.

13-*undecies*. 01. Lucchese, D'Alia, Cusumano.

*Dopo l'articolo 13-*undecies*, aggiungere il seguente:*

ART. 13-*duodecies*. — 1. È prorogata per l'anno 2003, in favore dei comuni della Basilicata e della Calabria interessati dal sisma del 9 settembre 1998, la concessione da parte del Ministero dell'interno del contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 266, per un importo pari a 2.500.000 euro.

13-*undecies*. 02. Luongo, Lettieri, Boccia, Molinari, Adduce, Potenza.

*Dopo l'articolo 13-*undecies*, aggiungere il seguente:*

ART. 13-*duodecies*. — 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « due anni ».

13-*undecies*. 03. Volontè.

*Dopo l'articolo 13-*undecies*, aggiungere il seguente:*

ART. 13-*duodecies*. — 1. Sono considerati regolarmente iscritti ai relativi corsi di diploma universitario o di laurea gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, hanno emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai citati corsi di diploma universitario o di laurea, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo ed i relativi crediti formativi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

13-undecies. 04. Volontè, Grillo, Ranieli.

Dopo l'articolo 13-undecies, aggiungere il seguente:

ART. 13-duodecies. (Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153). — 1. Le partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, possono continuare ad essere detenute, in via transito-

ria, per il periodo di sette anni, ai fini della loro dismissione. Nel caso di mancata dismissione entro il suddetto termine, le partecipazioni previste dal presente comma possono ulteriormente essere detenute per non oltre due anni.

2. All'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: « quarto » e « quattro » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « settimo » e « sette ».

3. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la parola: « quarto » è sostituita dalla seguente: « sette ».

13-undecies. 05. Volontè.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Iniziative per contrastare lo sfruttamento sessuale dei bambini)**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per le pari opportunità, per sapere – premesso che:

con la mozione n. 1-00017, approvata dalla Camera dei deputati in data 6 novembre 2001, il Governo si era impegnato, accogliendo l'atto di indirizzo menzionato, ad attivare ogni utile iniziativa per:

a) rafforzare i controlli sulla rete *internet* finalizzati a contrastare la pubblicazione e lo scambio di materiale pedopornografico;

b) introdurre con urgenza l'obbligo, per chi offre servizi di telecomunicazione, di accesso alla rete *internet* o di *hosting* di pagine *web*, di conservare, per il tempo idoneo a soddisfare le esigenze dell'autorità giudiziaria e a prescindere dalle esigenze di fatturazione, i dati sul traffico e sulle comunicazioni;

c) verificare l'efficienza delle procedure per l'avvio delle indagini, cercando di renderle più rapide, pur salvaguardando tutte le esigenze e le garanzie collegate alla natura delle attività di intercettazione;

d) intensificare le forme di cooperazione internazionale multilaterale e bilaterale per stabilire regole comuni e migliorare la cooperazione giudiziaria, al fine di rendere più efficace la lotta contro le organizzazioni criminali internazionali dedite a forme di sfruttamento sessuale dei bambini;

a Budapest il 23 novembre 2001 veniva aperta alla firma la convenzione del Consiglio d'Europa sui crimini informatici, firmata da 33 Stati, di cui 29 membri del Consiglio d'Europa, tra cui l'Italia, e 4 non membri dell'organizzazione internazionale: Stati Uniti, Canada, Giappone e Sud Africa. Con la firma della convenzione gli Stati parte si sono obbligati ad introdurre nella legislazione nazionale misure volte ad assicurare la disponibilità dei dati relativi al traffico su richiesta di un'autorità straniera, nel caso di indagini per la repressione dei crimini informatici. La convenzione contempla tra i crimini informatici la pornografia minorile;

il 12 luglio 2002 è stata emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea la direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche: tale direttiva estende a tutti i servizi *internet* l'obbligo di cancellare i dati relativi al traffico, quando non siano più necessari per la trasmissione di una comunicazione (articolo 6). La direttiva dà facoltà agli Stati di adottare misure legislative che prevedano l'obbligo di conservazione dei dati per un periodo di tempo limitato, come misura necessaria e proporzionata per la salvaguardia di interessi particolari, come la sicurezza pubblica. La direttiva dovrà essere attuata entro il 31 ottobre 2003;

la legge 24 marzo 2001, n. 127 prevede che il Governo proceda all'emanazione, entro il 31 dicembre 2002, di un testo unico di disposizioni in materia di tutela

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali —:

quali atti il Ministro interpellato abbia intrapreso o intenda intraprendere per dar seguito alla mozione citata e agli atti di indirizzo del Parlamento su questa materia;

quali siano le ulteriori iniziative per provvedere tempestivamente all'adattamento del diritto interno alla citata convenzione internazionale e alla citata direttiva comunitaria, anche prima dello scadere del termine e tenuto conto dell'obbligo di *stand still*;

se ritenga che sarà rispettato il termine del 31 dicembre 2002 per l'emanazione del testo unico di riordino.

(2-00569) « Volontè, Ciro Alfano, Emerenzio Barbieri, Dorina Bianchi, Brusco, Riccardo Conti, Cozzi, D'Agrò, D'Alia, Degenaro, De Laurentiis, Di Giandomenico, Filippo Maria Drago, Giuseppe Drago, Folini, Giuseppe Gianni, Grillo, Anna Maria Leone, Liotta, Lucchese, Maninetti, Mazzoni, Mereu, Mongiello, Montecuolo, Naro, Peretti, Ranieli, Romano, Rotondi, Tabacci, Tanzilli, Tucci ».

(3 dicembre 2002)

(Sezione 2 – Piano di esuberi annunciato dalla società Marconi)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle attività produttive, per sapere — premesso che:

la società Marconi ha annunciato un piano di esuberi che coinvolge oltre mille lavoratori;

il piano, costituito da soli tagli, colpisce pesantemente un'azienda con produzioni ad alta tecnologia e ricca di importanti professionalità;

l'Italia non può vedere gravemente ridimensionata la sua struttura industriale più significativa —:

quali iniziative intenda assumere affinché Finmeccanica acquisisca, dopo Marconi Mobile, anche altri settori della società e sia definito, anche attraverso un rapporto col Governo della Gran Bretagna e col vertice del gruppo, un progetto di rilancio e di difesa dell'occupazione.

(2-00570) « Mazzarello, Violante, Acquarone, Burlando, Bottino, Banti, Intini, Cialente, Labate, Pinotti, Rognoni, Borrelli ».

(4 dicembre 2002)

(Sezione 3 – Programma di ambientalizzazione della centrale termoelettrica di Polesine Camerini)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere — premesso che:

la telenovela sul destino della centrale termoelettrica di Polesine Camerini sembra non avere mai fine, a tutto discapito dell'ambiente e delle popolazioni circostanti;

questa centrale, sita nel comune di Porto Tolle (Rovigo), di proprietà dell'Enel produzioni spa, è una dei più grandi impianti esistenti in Italia (quattro sezioni da 660 megawatt cadauna per complessivi 2640 megawatt) e concorre per circa l'8 per cento alla produzione nazionale;

l'impianto, alimentato ad olio combustibile denso (ocd), è in esercizio dai primi anni ottanta ed è ubicato in un

territorio, quello del delta del Po, di straordinaria valenza naturalistica ed ambientale;

i danni prodotti da questo tipo di alimentazione e dalle sue emissioni sono noti da anni e la discussione sul destino della centrale e sulla necessità dell'ambientalizzazione della medesima è da tutti riconosciuta, anche dalla stessa Enel, che ha progettato un'ipotesi di miglioramento della struttura da un punto di vista di impatto ambientale, prevedendo investimenti per 520 milioni di euro;

tale programma di ambientalizzazione è da troppo tempo all'esame del ministero delle attività produttive, nell'ambito delle procedure stabilite dalla legge n. 55 del 2002 (cosiddetta «sblocca centrali»), ma la situazione sembra essere ferma a quanto ebbe modo di riferire il Ministro Marzano il 21 novembre 2001, in risposta ad un'interrogazione a risposta immediata presentata dal primo firmatario del presente atto ispettivo;

ultimamente si sono diffuse notizie stampa che attribuiscono ai ministeri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio la volontà di concedere una proroga di due anni per l'adeguamento ai limiti di emissioni, proroga che sarebbe stata sollecitata dal gestore della rete, preoccupato in ordine alle conseguenze derivanti da una eventuale cessazione dell'attività della centrale in oggetto —:

se corrisponda al vero che ai ministeri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio sia giunta richiesta di una proroga delle scadenze di legge relative al contenimento delle emissioni inquinanti per la centrale Enel di Polesine Camerini e, eventualmente, quale sia l'orientamento in materia;

quale sia lo stato dell'iter autorizzativo relativo al programma di ambientalizzazione della medesima centrale attual-

mente all'esame del ministero delle attività produttive.

(2-00573) « Grotto, Boato ».
(4 dicembre 2002)

(Sezione 4 – Esplosione verificatasi presso lo stabilimento della Dow poliuretani di Porto Marghera)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute e delle comunicazioni, per sapere — premesso che:

giovedì 28 novembre 2002, intorno alle ore 19.40, nei serbatoi di stoccaggio di peci clorurate (reparto Td5) dello stabilimento della *Dow Poliuretani* di Porto Marghera (Venezia), divisione italiana della *Dow Chemical*, subentrata all'Enichem nella gestione dell'impianto del toluendiisocianato (tdi), si è verificata un'esplosione che ha sviluppato un incendio in seguito al quale si è formata una densa nube di sostanze chimiche con emissione di toluen, biclorobenzene e idrocarburi, mentre è in fase di accertamento l'emissione di diossine e di furani;

molte ore prima dell'esplosione, intorno alle ore 14.00 circa, al reparto Td5 era scattata l'emergenza per un anomalo aumento di temperatura nel serbatoio di raccolta delle peci clorurate, pericolosissimo scarto del toluendiisocianato, e che, nonostante l'impossibilità di riparare il guasto, l'intero impianto ha continuato a funzionare a pieno regime per non pregiudicare gli *standard* produttivi;

il materiale bruciato nell'incendio, il toluendiisocianato e le peci clorurate, è un rifiuto tossico nocivo che viene conservato in serbatoi a 150 gradi di temperatura prima di essere inviato agli inceneritori dei rifiuti tossico-nocivi;

in seguito all'incidente tre lavoratori sono dovuti ricorrere a cure mediche per intossicazione dovuta all'inalazione delle sostanze sprigionatesi durante l'incendio;

dalla direzione dello stabilimento l'allarme e la richiesta di aiuto per domare l'incendio sarebbero partiti intorno alle ore 20.00, come testimoniato dal *fax* ricevuto dal sindaco di Venezia alle ore 20.08;

le sirene d'allarme (punti di diffusione acustica bitonale) sono state attivate intorno alle ore 20.30, su indicazione dello stesso sindaco e in seguito alla segnalazione sulla possibile tossicità delle sostanze sprigionatesi nell'incendio;

i punti di segnalazione acustica bitonale, attivati solo recentemente, si trovano a Marghera, Malcontenta e Catene, zone dichiarate a rischio elevato dall'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto;

i rapporti di sicurezza, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999, che recepisce la direttiva cosiddetta Seveso 2 n. 96/82, prevedono che ogni azienda, oltre alla redazione di documentazione relativa allo stabilimento (notifica), predisponga un rapporto di sicurezza da presentare agli organi competenti responsabili delle emergenze esterne, i quali rivelano che nella provincia di Venezia gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999, sono ben 36, di cui 24 nel comune di Venezia, concentrati nella zona industriale di Porto Marghera;

lo studio del ministero dell'ambiente del marzo 1998, preliminare all'accordo di programma sulla chimica, ha censito nell'area di Marghera 13 stabilimenti con 54 impianti a rischio d'incidente rilevante, nei quali sono trattate e stoccate circa 1.200.000 tonnellate di prodotti pericolosi e le cui aree potenzialmente interessate dagli eventi incidentali sono comprese tra un raggio di azione di 1.000 metri (rischio di morte) e 8.000 metri (ferimenti e danni permanenti);

l'autorità portuale ha predisposto il rapporto sulla sicurezza, all'interno del piano regolatore portuale del porto di Venezia, per la sezione di Porto Marghera, adottato dal comitato portuale il 17 feb-

braio 2000, da cui si evince la presenza delle seguenti sostanze infiammabili, esplosive o tossiche: anidride arseniosa (12 tonnellate); infiammabili (*gpl*) (675 tonnellate); infiammabili (benzine) (900.720 tonnellate); infiammabili (benzine) (25.000 tonnellate); infiammabili (benzine) (218.325 tonnellate); infiammabili (greggio) (77.958 tonnellate); infiammabili (esano) (154 tonnellate); c.v.m. (4.492 tonnellate); ossigeno (1.100 tonnellate); ossigeno (0,78 tonnellate); acido fluoridrico (784 tonnellate); cloro (3 tonnellate); ammoniacca (13 tonnellate); anidride solforosa (63 tonnellate); infiammabili (*gpl*) (50 tonnellate); infiammabili (benzine + *gpl*) (134.613 tonnellate); ammoniacca (39.317 tonnellate); fosgene (15 tonnellate); cloro (542 tonnellate); infiammabili (benzine) (128.500 tonnellate); acrilonitrile (9.270 tonnellate); infiammabili (benzine) (124.300 tonnellate); infiammabili (benzine) (500 tonnellate);

sia il rapporto citato che il piano di emergenza esterna relativa ai rischi industriali, redatto dalla prefettura nel febbraio 1998, evidenziano che, in normali condizioni di vento, i centri abitati di Marghera, Mestre, Malcontenta, Oriago e Mira, distanti da 1 a 4 chilometri dall'epicentro della zona a rischio, sarebbero raggiunti in pochi minuti da un'eventuale nube di sostanze tossiche sprigionatesi da qualche impianto;

il sindaco di Venezia, Paolo Costa, con una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri, ha richiesto la piena attuazione dell'accordo sulla chimica e ha parlato del mancato finanziamento del « Simage », il sistema integrato per il monitoraggio e la gestione delle emergenze, che « consentirebbe la segnalazione simultanea di un incidente alle autorità competenti, annullando così gli attuali lunghi tempi per l'avvio delle procedure di allertamento della popolazione »;

esiste un nucleo operativo di vigili del fuoco elicotteristi, con sede presso l'aeroporto di Tessera, composto principalmente da personale abilitato a svolgere operazioni a rischio, anche in situazioni come

quella in oggetto, ma i cui mezzi attualmente sono obsoleti e inadeguati, trattandosi di elicotteri monomotore e non più idonei al sorvolo di città densamente popolate e non conformi alle normative europee *Jar* (*Joint agreement regulations*);

sarebbe opportuno che fossero verificate eventuali responsabilità degli addetti allo stabilimento, che hanno lasciato trascorrere circa 25 minuti dall'inizio dell'incendio prima di allertare gli organi preposti, e che fosse accertato per quali motivi si sia ritardato nell'attivare questa procedura —;

se non condividano quanto espresso da un ingegnere dei vigili del fuoco del comando di Mestre esperto in incidenti chimici, secondo il quale sarebbe stato più « saggio » e responsabile da parte della direzione dello stabilimento « mettere al minimo l'impianto tecnico » nel momento in cui si è verificato il primo allarme per l'alta temperatura, e cioè intorno alle ore 14.00 del 28 novembre 2002;

se non ritengano necessario accertare perché i punti di segnalazione acustica siano presenti nelle sole zone di Marghera, Malcontenta e Catene e non anche a Mestre, Oriago e Mira, indicate, nel piano di emergenza esterna relativa ai rischi industriali, redatto dalla prefettura nel febbraio 1998, come località raggiungibili in pochi minuti da una nube tossica perché distanti da 1 a 4 chilometri dall'epicentro della zona a rischio di Porto Marghera;

come intendano indurre gli enti locali, che in base alle direttive Seveso sono tenuti ad informare la popolazione, a strutturare sistemi adeguati per allertare tempestivamente la medesima in caso di incidenti rilevanti per l'incolumità pubblica;

se non ritengano sia utile dotare la popolazione di maschere antigas con filtri adeguati a proteggere dalle sostanze tossiche, come proposto dai sindaci della Riviera del Brenta;

se non ritengano che il sistema radiotelevisivo pubblico nazionale, e soprattutto le sedi regionali della Rai, debbano prevedere eccezionali misure di informazione per i telespettatori, idonee ad allertare la popolazione e ad informare tempestivamente circa i rischi sanitari cui la stessa è esposta in situazioni simili a quella verificatasi il 28 novembre 2002;

se non ritengano indispensabile dotare il nucleo elicotteristi dei vigili del fuoco del Veneto di almeno due elicotteri del tipo A109E *Power* (in uso o in corso di acquisizione da parte dei carabinieri e della marina militare) equipaggiati con *Flir* (*Forward looking infra red*), già in dotazione alla polizia di Stato e alla guardia di finanza e costiera, che avrebbero consentito di monitorare al buio la nube tossica;

quali misure intendano adottare a tutela dei lavoratori primariamente esposti ad eventi pericolosi per la salute, quali esplosioni, incendi, rilasci e dispersioni di sostanze tossiche, e a tutela della popolazione residente vicino agli stabilimenti a rischio;

se non ritengano opportuno accelerare il processo di riconversione dell'area industriale di Porto Marghera, nel senso di uno sviluppo sostenibile e socialmente ed ecologicamente compatibile che garantisca la piena occupazione e la valorizzazione delle professionalità attualmente operanti nell'ambito della chimica;

se, a tal fine, intendano procedere ad implementare l'accordo integrativo sulla chimica relativo alle bonifiche, con l'obiettivo di dismettere definitivamente l'industria chimica pesante, di delocalizzare gli impianti ed i siti di stoccaggio e di mettere in sicurezza impianti che trattano sostanze tossiche, come ad esempio il fosciano;

per quale motivo fino a questo momento l'accordo sulla chimica firmato nel 1998 sia tuttora inattuato, in particolare nelle sue parti più significative dal punto di vista della sicurezza, come la dismissione produttiva dei 50 ettari del Petrol-

chimico 1, nel quale vi sono impianti vecchi e più vicini alle residenze di privati cittadini e a grandi arterie di circolazione, la riduzione dello stoccaggio di fosgene e la « bunkerizzazione » dello stesso.

(2-00582) « Zanella, Lion, Cima, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Di Gioia, Soda, Collè, Potenza, Bimbi, Vigni, Alfonso Gianni, Maura Cosutta, Widmann, Buemi, Villetti, Brugger, Panattoni, Mazzuca Poggiolini, Luigi Pepe, Valpiana, Reduzzi, Sereni, Sandi, Sedioli, Ruggia, Russo Spina, Mantovani, Nannicini, Buffo, Cialente, Dameri, Pistone, Pisapia, Calzolaio, Giordano, Gentiloni Silveri, Fumagalli, Carboni, Pappaterra, Albertini ».

(9 dicembre 2002)

(Sezione 5 – Iniziative per migliorare la viabilità presso i valichi alpini)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

la situazione dei valichi alpini sul versante occidentale è assolutamente preoccupante, vista la scarsità e l'inadeguatezza dei passaggi stradali;

tale situazione provoca risultati negativi sia sul versante della sicurezza stradale, sia sul versante economico, con ingenti danni al sistema dell'autotrasporto e, più in generale, al sistema economico italiano, limitato nella sua capacità di esportare verso gli altri paesi dell'Unione europea e danneggiato nella tutela di diritti fondamentali riconosciuti dall'ordinamento comunitario, quali la libera concorrenza e la libertà di movimento delle merci;

miglioramenti sensibili si potranno avere solo nei prossimi decenni con la realizzazione della linea ferroviaria ad alta capacità Torino-Lione e del traforo autostradale del Mercantour;

la possibile ratifica da parte del Parlamento italiano del protocollo aggiuntivo sui trasporti della Convenzione delle Alpi potrebbe complicare ulteriormente la realizzazione di un traforo alpino autostradale;

tale emergenza, già evidenziata dalla situazione del traforo del Monte Bianco e del Frejus, praticamente giunti ad una saturazione, si segnala in tutta la sua gravità nel sud del Piemonte e specificamente nella provincia di Cuneo;

attualmente le vie per raggiungere la Francia e la penisola iberica sono rappresentate:

a) dal colle di Tenda, *tunnel* inadeguato e soggetto a continui lavori e chiusure;

b) dall'autostrada dei fiori, giunta al collasso delle sue capacità e difficilmente ampliabile considerate le condizioni del territorio;

c) dal colle della Maddalena, con problemi di valanghe in quota e di attraversamento del centro storico di Demonte;

con le precipitazioni atmosferiche delle ultime settimane il collegamento del colle di Nava verso la Liguria è interrotto, con gravi danni per l'economia e gravissimi disagi per gli abitanti dell'alta valle Tanaro, costretti a incredibili e pericolosi percorsi alternativi, con giovani studenti costretti a trasbordare dai loro scuola *bus* e percorrere tratti a piedi addirittura sui binari della linea ferroviaria;

i lavori di consolidamento della strada statale 28 del col di Nava continuano, provocando disagi indefinibili, sin dall'alluvione del 1994, con risultati non sempre positivi da parte delle imprese selezionate dall'Anas;

il sindaco di Demonte ha manifestato la propria preoccupazione relativa agli effetti sulla stabilità dei palazzi a causa del passaggio di oltre 500 mezzi pesanti nel centro storico del paese, come confermato dalle perizie del professor Tosti, che parlano di lesioni paragonabili a scosse di carattere sismico;

sia nel caso del colle di Nava (strada statale n. 28) che del colle della Maddalena (strada statale n. 21), gli amministratori locali hanno individuato soluzioni alternative di costo relativamente ridotto e in grado di fornire immediate risposte alla viabilità;

tali soluzioni alternative possono avere un senso solo se l'Anas, con i fondi a sua disposizione già destinati nei piani triennali alle medesime zone, sarà in grado di completarle nel giro di pochissime settimane (colle di Nava) o mesi (colle della Maddalena) —:

quali siano le misure di indirizzo che il Ministro interpellato intenda adottare nei confronti dell'Anas, verificando in che misura l'Anas medesima abbia già provveduto per cercare di limitare i disagi ed i pericoli incombenti sui cittadini delle vallate interessate nonché i danni economici alle imprese di autotrasporto e al sistema economico nazionale nel suo complesso.

(2-00584) « Guido Giuseppe Rossi, Gibelli, Cè ».

(10 dicembre 2002)

(Sezione 6 – Fallimento della compagnia aerea Federico II)

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, per sapere — premesso che:

la compagnia aerea « Federico II », di cui il comune di Foggia è socio di maggioranza insieme ad alcune aziende municipalizzate, è fallita;

questo fatto non solo ha determinato, da mesi, il blocco degli stipendi per i dipendenti, ma rischia di creare un tracollo finanziario per le casse del comune di Foggia, a discapito di tutta la cittadinanza;

il collegio dei revisori dei conti, nella relazione al rendiconto del consuntivo generale del comune per l'esercizio 2001, presentata il 1° agosto 2002, scriveva testualmente: « la somma pagata nel maggio 2002 dal comune di Foggia, pari a 476.896 euro, rappresenta i tre decimi sia della quota corrispondente al 20 per cento del nuovo capitale sociale deliberato, mai sottoscritto, che della quota corrispondente al 20 per cento del sovrapprezzo azioni previsto. La creazione di quest'ultimo fondo avrebbe avuto come destinazione specifica la copertura della perdita d'esercizio registrata al 31 dicembre 2001, operazione di copertura che viene però esclusa sia dai patti parasociali che dallo stesso consiglio comunale. La somma versata, ove rimanesse l'unica di fatto, rappresenterebbe il nuovo capitale sociale sottoscritto e versato della compagnia Federico II, con l'effetto di far diventare il comune di Foggia unico socio e, quindi, con responsabilità illimitata »;

attualmente, essendo stata l'unica somma versata, il comune di Foggia dovrà rispondere a tutti i creditori, con l'aggravante che le perdite della « Federico II », stimate in 10,2 miliardi di vecchie lire a novembre 2000, sono ulteriormente cresciute di 5 miliardi di vecchie lire (sino a marzo 2001), e, di conseguenza, dovrà, a breve, versare un altro milione di euro;

a questo si aggiunge il fatto che l'Enac starebbe decidendo la cancellazione della « Federico II » dai registri aeronautici italiani e che il patrimonio della compagnia si aggirerebbe, secondo alcune indiscrezioni, sui 25 mila euro;

questa situazione, che determina un ovvio nervosismo e fa vacillare l'attuale maggioranza al consiglio comunale di Foggia, rischia, cosa ovviamente più grave, di creare un buco nelle casse comunali con conseguenze che dovranno essere scontate dai cittadini per molti anni —:

se e come si intenda intervenire per salvaguardare i dipendenti della compagnia aerea « Federico II » e se corrisponda al vero che ci sarebbe l'intenzione da parte dell'Enac di cancellare la medesima compagnia dai registri aeronautici italiani;

se non si ritenga che sussistano gli elementi, visto i rischi che corre il comune di Foggia in termini di bilancio, per intervenire da parte del Governo sulla base di quanto previsto dagli articoli 141 e 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali).

(2-00583) « Di Gioia, Folena, Bonito, Boato ».

(9 dicembre 2002)

(Sezione 7 — Iniziative per il recupero del castello carrarese di Padova)

G)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere — premesso che:

il castello di Padova porta i segni di una storia che in epoche successive ha lasciato le sue tracce, assegnandogli ruoli e significati diversi e segnandolo in maniera indelebile: sistema fortificato fin dalla prima metà del X secolo, ad opera del vescovo, e munito di una torre con il nome di « Turlunga », attorno al 1242 venne ingrandito e rafforzato da Ezzellino da Romano, che inglobò anche la chiesa di San Tommaso e fece costruire due alte torri, una verso la città e una verso la campagna;

un ulteriore rafforzamento fu voluto nel 1374 da Francesco I da Carrara e

affidato all'architetto Nicolò della Berlanda; durante il dominio veneziano, il castello di Padova perse progressivamente d'importanza e subì in seguito numerosi interventi e trasformazioni d'uso che ne alterarono la struttura; dal 1807 è adibito a carcere; è stato persino fino a pochi anni fa, trasformato in alcune sue adiacenze in fabbrica di biciclette;

l'impianto del 1200 è tuttora perfettamente visibile, sviluppandosi lungo le mura medioevali con l'ingresso da piazza Castello e comprendendo la torre della Specola;

il forte degrado a cui è abbandonato il castello può portare ad una grave perdita di elementi che segnano la storia della città di Padova e non solo, ma anche del patrimonio storico-artistico italiano, innescando processi irreversibili che rischiano di mettere in pericolo un'opera di assoluto rilievo e importanza culturale, simbolo ed identità padovana;

il tetto del castello presenta gravi ed evidenti segni di instabilità strutturale, che possono portare in breve tempo ad una ceduta strutturale complessiva con conseguenze disastrose per la stabilità generale del castello;

è a rischio di crollo la chiesa dell'800 e materiali di grande importanza storica rischiano di essere asportati insieme ai detriti;

la sovrintendenza ha iniziato una meritoria attività di restauro in due sale di un ciclo di affreschi trecenteschi che rappresentano sicuramente un *unicum*;

sono urgentemente necessari fondi e risorse aggiuntive per restaurare il ciclo pittorico delle sale —:

come il Ministro interpellato intenda agire per:

a) dotare le competenti sovrintendenze di risorse adeguate per una preliminare indagine ricognitoria, necessaria per conoscere le condizioni generali della struttura, dello stato delle decorazioni al-

l'interno delle sale, nonché per procedere a disciogliere le parti ancora coperte da calce o intonaco;

b) finanziare di conseguenza tutti gli interventi straordinari non riconducibili alla dotazione ordinaria;

c) promuovere il recupero monumentale del Castello Carrarese, primario bene storico, architettonico, artistico e militare della città di Padova, attualmente abbandonato ed in stato di grave degrado, con un progetto di ampio respiro culturale, magari con un concorso internazionale di progettazione e ristrutturazione architettonica come ad esempio fatto con il castello di Rivoli, quello di Rovereto e quello di Messina;

se, e come, intenda esercitare le sue funzioni di tutela del bene nei confronti dei soggetti gestori del bene e se, allo scopo di salvaguardare la struttura, non

ritenga opportuno, in via provvisoria, di assumersi la gestione stessa del bene, in vista di un conferimento dello stesso al comune di Padova o ad una fondazione mista che tuteli e valorizzi il castello Carrarese, evitando, il conferimento dello stesso alla Patrimonio dello Stato spa e di converso il rischio della sua alienazione.

(2-00567) « Colasio, Ruzzante, Bimbi, Melandri, Realacci, Bellillo, Zorzato, Rodeghiero, Carra, Enzo Bianco, Soro, Fistarol, Stradiotto, Piscitello, Trupia, Papini, Molinari, Magnolfi, Grillini, Cazzaro, Martella, Mantini, Capitelli, Bottino, Delbono, Ciani, Duilio, Santino Adamo Loddo, Carbonella, Bandoli, Vigni, Sandi, Innocenti, Milanato ».

(3 dicembre 2002)

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

